

SENT [REDACTED]
 RG [REDACTED] 02
 CRON [REDACTED]
 REP [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PESCARA

In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in I grado, iscritta al N. [REDACTED] Ruolo Generale dell'anno 2002, trattenuta in decisione all'udienza di discussione orale del 30.3.2006, promossa da:

[REDACTED], in nome proprio nonché quale titolare della ditta individuale [REDACTED], elettivamente domiciliato in Pescara in Via dei Marrucini n. 21, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Argento che lo rappresenta e difende come da mandato a margine dell'atto di citazione.

- attore -

CONTRO

[REDACTED] S.P.A., in persona del [REDACTED] MILELLA come da autorizzazione in atti, elettivamente domiciliato in Pescara, in Via di Villa Basile n. 6, presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.

- convenuto -

OGGETTO: Diritto bancario.

CONCLUSIONI

All'udienza di discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c. i difensori delle parti hanno concluso: come a verbale.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice,

all'esito della odierna udienza di discussione orale della causa;

Esaminate le contrapposte deduzioni delle parti nonché le risultanze processuali e documentali acquisite in giudizio;

Si premette in fatto- nella forma riassuntiva ex art. 281 *sexies* c.p.c. – che:

- [REDACTED] ha agito in giudizio per la condanna di [REDACTED] (di seguito BANCA) al pagamento in suo favore del saldo del contratto di apertura di credito in conto corrente n. 27/3771 da lui stipulato con la convenuta il 29.11.1991, saldo del quale ha chiesto la determinazione giudiziale previa depurazione del medesimo dai costi addebitatigli dall'istituto di credito- a suo dire in violazione ora dei patti contrattuali, ora delle norme imperative di settore- a titolo di commissione di massimo scoperto, di anatocismo trimestrale passivo delle competenze, di tassi di interessi indeterminati ed usurari.
- La Banca- nel costituirsi in giudizio - ha contestato le avverse doglianze negoziali e contabili, assumendo da un lato la piena legittimità sia del tasso di interesse come pattuito nel contratto in questione, sia della periodicità dell'anatocismo "sviluppato" nel corso del rapporto ai sensi degli artt. 1823 e seg. c.c. in tema di contratto di conto corrente ordinario, sia delle commissioni di massimo scoperto ivi negozialmente concordate, dall'altro l'intervenuta decadenza ex art 1832 c.c. del diritto pecuniario rivendicato dalla controparte, per non avere quest'ultima mai contestato i relativi estratti conto, sia infine l'irripetibilità ex art. 2034 c.c. di qualsivoglia somma già spontaneamente versata dal cliente in esecuzione del contestato affidamento bancario.
- Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, espletata la trattazione della causa, eseguita una complessa CTU contabile al fine della verifica dei rapporti di dare ed avere in essere tra le parti in relazione al rapporto oggetto della controversia (ancorché limitatamente alla parte del rapporto per il quale le parti hanno inizialmente fornito "copertura documentale" a mezzo dei relativi estratti conto), si è proceduto alla discussione orale della causa alla odierna udienza del 30.3.06. All'esito il Giudice ha emesso la presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La considerazione da un lato della sommarietà della motivazione della presente decisione come "imposta" dal rito orale prescelto ex art. 281 *sexies* c.p.c. e dall'altro della imprescindibile necessità di dare compiuta risposta alle innumerevoli questioni tecniche versate in atti suggerisce di procedere alla stesura motivazionale del presente provvedimento in via schematica, secondo le modalità che seguono.

Illegittimità ex art. 1283 c.c. dell'anatocismo pattuito nel contratto:

Deve al riguardo sottolinearsi come la prima questione "di merito" da affrontare consista nella verifica della legittimità o meno dell'anatocismo applicato dalla Banca sugli interessi attivi e passivi maturati nell'ambito del contratto di cui è causa.

Nella specie, è bene osservare che durante l'intero rapporto bancario di cui è causa (stipulato nell'anno 1991 ed estinto il 18.3.2002: cfr. la documentazione in atti), la capitalizzazione degli interessi debitori è avvenuta trimestralmente, a fronte della previsione di una capitalizzazione annuale degli interessi creditori (cfr. il contratto bancario; cfr. i relativi estratti; cfr. la CTU; cfr. la mancanza di contestazioni sul punto della Banca).

Orbene, è ormai noto che questo Tribunale condivide l'arresto interpretativo della costante giurisprudenza di legittimità, ormai consacrato anche dalle S.U. della Cassazione (sentenza n. 21095 del 7.10/4.11.2004) e, quindi da ritenersi definitivamente consolidatosi sul punto, il quale ha statuito- in relazione ai contratti bancari stipulati (come nella specie) in data anteriore al novellato art. 120 T.U.B.- l'illegittimità del fenomeno della capitalizzazione trimestrale degli interessi in materia bancaria, in quanto prassi contraria alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo, con conseguente nullità *ex tunc* ex artt. 1283/1284/1419 c.c. delle clausole negoziali di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi anche in relazione ai periodi anteriori al noto mutamento giurisprudenziale avvenuto nel 1999 (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.10127 del 2005; Cass. N. 10599/2005; Cass. S.U. n. 21095/2004; Cass. N. 2593/2003; Cass. N. 17813/2002; Cass. N. 8442/2002; Cass. N. 4490/2002; C.Cost. n. 425/2000; per la giurisprudenza di merito cfr. Trib Torino 7.1.2003; Trib. Napoli 27.11.2002; Trib Roma 8.11.2002; Corte App. L'Aquila 11.6.2002).

Inoltre, tale conclusione appare legittima anche con riferimento al contratto di conto corrente bancario, non condividendosi le argomentazioni talvolta utilizzate da una giurisprudenza minoritaria (cfr. Trib. Roma sent. 27.1.2003 e da ultimo sent. 11.11.2004; cfr. C. Appello Torino 7.5.2004; cfr. anche Trib. Palermo 6.9.2002) e quivi richiamate dalla convenuta (cfr. la comparsa di risposta) a sostegno dell'applicabilità a tale "tipo" negoziale dell'anatocismo cd "indiretto" (in quanto mediato dal meccanismo di chiusura del conto) ex art. 1831 c.c. previsto per il conto corrente ordinario: in particolare si contesta l'applicabilità della norma appena menzionata al conto corrente bancario, sia per l'insuperabilità del dato testuale dell'art. 1857 c.c. (che non richiama tale norma per il conto corrente bancario), sia in quanto l'interpretazione analogica non può essere richiamata in ragione della profonda diversità di *ratio* tra il conto corrente bancario- che prevede l'esigibilità a vista del saldo ex art. 1852 c.c.- e conto corrente ordinario, che prevede l'inesigibilità delle prestazioni ex art. 1823 c.c.. Per cui, se il saldo del conto corrente bancario è esigibile in ogni momento, non ha senso applicare l'art. 1831 c.c., in quanto tale norma ha la funzione di rendere esigibile il saldo per il conto corrente ordinario (per la indiscutibile applicazione della disciplina di cui all'art.1283 c.c. anche ai contratti bancari in c/c si veda la sentenza delle S.U. Cass. n. 21095/04 più volte citata; cfr. da ultimo a tale specifico riguardo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10127 del 2005, già citata, in motivazione, la quale ha anche confutato con



adeguati argomenti la tesi del Tribunale di Roma 11.11.2004 e della Corte d'Appello di Torino 7.5.2004, circa una presunta inapplicabilità della fattispecie delineata dall'art. 1283 c.c. al fenomeno dell'annotazione in conto corrente degli interessi scaduti: l'inapplicabilità dell'art. 1283 deriverebbe- secondo la isolata tesi in parola- dal fatto che la somma di cui il correntista può disporre ai sensi dell'art. 1852 c.c. c.d. saldo disponibile, sarebbe costituito sia dalle somme depositate che da quelle tenute a disposizione dalla Banca, sicché l'annotazione in conto corrente di qualsiasi posta costituirebbe il mezzo attraverso il quale le parti regolano le reciproche obbligazioni, delle quali rappresenterebbe una modalità di adempimento, e la stessa ravvisata fattispecie della produzione di interessi su interessi scaduti non sarebbe quindi neppure ipoteticamente configurabile. La detta prospettazione è stata tuttavia già smentita dalla citata Cassazione, sia sulla base di quanto prima evidenziato in ordine alla "ontologica" differenza strutturale tra conto corrente ordinario e conto corrente bancario, sia perché gli interessi nelle obbligazioni pecuniarie, quale quella in oggetto, si determinano su crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro (art. 1282 c.c.), l'estratto conto si intende approvato se non contestato (art. 1832 richiamato dall'art. 1857 c.c.) ed è quindi da tale data che sono computabili gli interessi sul debito esistente. Da ciò discende pertanto l'inconsistenza, sotto il profilo normativo, della ricostruzione quivi non condivisa, ricostruzione che avrebbe una valenza rilevante esclusivamente in via astratta e prescindendo dal rapporto concretamente considerato in cui la pretesa creditoria della banca è stata formulata con il computo degli interessi sugli interessi scaduti in violazione dell'art. 1283 c.c.:cfr. testualmente in questi termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10127 del 2005, in motivazione).

La capitalizzazione trimestrale applicata dalla banca nel rapporto di conto corrente di cui è causa deve pertanto essere dichiarata illegittima ex art. 1283 c.c..

Né una tale declaratoria di illegittimità è inibita- come invece sostenuto dalla convenuta (cfr. la comparsa di risposta)- dalla mancata contestazione da parte dell'attore degli estratti conto in pendenza di rapporto; infatti è noto che la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli addebiti soltanto sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto i profili della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano: in tal caso, infatti, l'impugnabilità investe direttamente il titolo, non essendo limitata alla contestazione di accrediti e di addebiti sotto il profilo contabile, ed è regolata dalle norme generali sui contratti (cfr. Cass. N. 18626/2003; Cass. N. 6548/2001; Cass. N. 12507/1999; Cass. N. 1978/1996; Trib. Genova sent. 5.5.2002; C.App. Lecce n. 598/2001).

Deve a questo punto essere affrontata la questione relativa agli effetti della illegittimità della capitalizzazione degli interessi: in particolare, occorre stabilire se, al di là della sicura impossibilità di capitalizzare gli interessi con frequenza trimestrale, debba essere esclusa qualsiasi capitalizzazione ovvero possa individuarsi una diversa frequenza di legittima capitalizzazione degli interessi (a favore di entrambe le parti del rapporto). Al riguardo una parte della giurisprudenza di merito, seguita fino al recente passato anche da alcuni Giudici di questo Tribunale, si è più volte espressa in favore del riconoscimento, pur in presenza di una clausola anatocistica nulla ex art. 1283 c.c., di una capitalizzazione annuale degli interessi comunque ricavabile dal

sistema normativo codicistico dettato per le obbligazioni pecuniarie, nel cui alveo e nella cui disciplina sarebbero pienamente riconducibili- secondo la tesi in discorso- anche le obbligazioni di interessi.

In particolare, questa posizione ermeneutica, partendo dalla premessa che "l'art.1283 c.c. non vieta il fenomeno dell'anatocismo in sé (consentendo, pur nel concorso delle condizioni della convenzione posteriore ovvero della domanda giudiziale, l'applicazione del meccanismo anatocistico agli interessi maturati per almeno sei mesi) bensì vieta soltanto in assoluto una frequenza infrasemestrale di applicazione dell'anatocismo ed in mancanza di determinati requisiti l'anatocismo semestrale", conclude sostenendo che la medesima norma permetterebbe un "fenomeno anatocistico con cadenza ultrasemestrale". Al riguardo, si osserva che "sarebbe possibile individuare nell'art. 1284 comma I c.c. la fonte di un fenomeno legale di anatocismo annuale (ovvero di risarcimento forfettario, con cadenza annuale, del danno da inadempimento dell'obbligazione pecuniaria di interessi)".

Infatti- si osserva- tale norma, nel prevedere che " il saggio degli interessi legali è determinato [...] in ragione di anno", individuerrebbe, oltre ad un criterio di determinazione del tasso degli interessi dovuti, anche un principio generale di naturale scadenza ed esigibilità annuale degli interessi. Da tale scadenza conseguirebbe anche l'effetto, proprio della scadenza di ogni obbligazione, del risarcimento del danno da inadempimento, regolato, per le obbligazioni pecuniarie come quella di interessi, dall'art. 1224 c.c.. Da tutto ciò dovrebbe quindi desumersi che "ex lege (in mancanza di convenzione contraria nei limiti consentiti dall'ordinamento) gli interessi producono interessi con cadenza annuale".

È ormai noto che- a parere di questo Giudice- una siffatta tesi (peraltro caldeggiata dalla BANCA in sede di discussione orale della causa) non appare condivisibile in quanto non sembra rispettosa di due fondamentali principi di diritto: da un lato della natura imperativa e non derogabile della disciplina codicistica dettata dall'art. 1283 c.c. per regolare il fenomeno dell'anatocismo, e dall'altro della "specialità" dell'obbligazione di interessi rispetto al "genus" delle obbligazioni pecuniarie.

Infatti al riguardo assume assoluto rilievo quanto le stesse Sezioni Unite della Cassazione hanno chiaramente affermato nella sentenza n. 9653 del 17.7.2001 in relazione sia all'anatocismo sia alla natura dell'obbligazione di interessi.

In particolare le Sezioni Unite- chiamate a dirimere un contrasto giurisprudenziale sorto sulla questione della configurabilità o meno dell'obbligazione di interessi (anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale) come una qualsiasi obbligazione pecuniaria dalla quale derivi quindi anche il diritto agli ulteriori interessi di mora nonché al risarcimento del maggior danno (ex art. 1224 comma II c.c.) ovvero come una obbligazione *sui generis* soggetta soltanto alla regola dell'anatocismo, ha affermato i seguenti principi di diritto:

- "Il debito di interessi pur concretandosi nel pagamento di una somma di denaro, non si configura come una obbligazione pecuniaria qualsiasi, ma presenta connotati specifici, sia per il carattere di accessorieta' rispetto all'obbligazione relativa al capitale, sia per la funzione (genericamente remuneratoria) che gli interessi rivestono, sia per la disciplina prevista dalla legge proprio in relazione agli interessi scaduti.

